



## **Requisiti per il riconoscimento della sussidiabilità in qualità d'istituto d'educazione ai sensi della LPPM**

- Necessità comprovata in base alla pianificazione cantonale o intercantonale (art. 1 cpv. 2 lett. a OPPM)
- Riconoscimento da parte del Cantone di ubicazione e finanziamento garantito dell'esercizio (art. 5. lett. b e c OPPM)
- Istituto aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni (art. 1 cpv. 2 lett. g OPPM)
- Ente cantonale o comunale responsabile o, per gli istituti privati, ente di pubblica utilità (art. 5 lett. a OPPM)
- Oltre un terzo dei collocati ha commesso reati e/o presenta notevoli turbe comportamentali e ha tra i 7 e 25 anni (30 anni per i giovani adulti collocati in centri d'esecuzione delle misure; art. 5 cpv. 1 lett. a e b LPPM, art. 4 OPPM)
- Almeno un gruppo abitativo con un minimo di 7 posti (art. 1 cpv. 2 lett. c OPPM)
- Ogni gruppo abitativo offre assistenza integrale ed è aperto tutto l'anno (servizio di picchetto nelle eventuali vacanze aziendali della durata massima di 14 giorni). È garantita la presenza di due educatori a partire da cinque bambini/adolescenti nei periodi più intensi dal punto di vista pedagogico (sere, pasti, fine settimana; art. 1 cpv. 3 lett. b OPPM e n. marg. 5.7 Direttiva sui sussidi)
- Effettivo adeguato, in termini quantitativi, al grado di difficoltà dei collocati (art. 1 cpv. 3 lett. a OPPM). La direttiva dell'UFG riporta il personale minimo richiesto, che si basa sull'effettivo, determinante per i sussidi, calcolato in funzione dell'offerta e dell'offerta supplementare
- La persona responsabile della direzione dispone di una formazione qualificata, completa e riconosciuta dall'UFG (art. 1 cpv. 2 lett. e OPPM)
- Almeno i tre quarti del personale educativo hanno una formazione qualificata riconosciuta (incl. direzione e personale educativo in formazione parallela all'esercizio della professione con indirizzo «lavoro sociale»; art. 1 cpv. 2 lett. f OPPM)
- Impostazione a misura di clientela, fissata per scritto e indicante gli strumenti e i metodi applicati nell'assistere e trattare i collocati (n. marg. 13 Direttiva sui sussidi)
- L'offerta proposta dall'istituto dev'essere conforme al diritto federale (art. 1 cpv. 2 lett. h OPPM). In particolare gli istituti educativi chiusi devono dimostrare che il Cantone di ubicazione dispone delle necessarie basi legali in materia di norme disciplinari e misure coercitive